

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 771 22/05/2025

AREA 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE – EDILIZIA -
AMBIENTE

Servizio energia parchi e natura VIA-VAS

ISTRUTTORE: RIZZINI FRANCESCA

OGGETTO:

PRONUNCIA DI ESCLUSIONE DA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA
VARIANTE PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
PER L'INSERIMENTO DEL TRACCIATO E RELATIVA SALVAGUARDIA DELLA FERROVIA
STORICA TRA MANTOVA E PESCHIERA DEL GARDA

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

**rappresentata dal Dirigente dell'Area Pianificazione territoriale e della
navigazione - Edilizia - Ambiente**

Ing. Alessandro Gatti

D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

RICHIAMATI:

- le Direttive CEE del Consiglio e del Parlamento Europeo concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e s.m.i., in particolare l'art. 4, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 351 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", con la quale il Consiglio regionale ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- la DGR 6420/2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e Programmi – VAS" (art. 4, L.R. 12/2005 DCR 351/2007);
- la DGR 7110/2008 «Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi"»;
- la DGR 8/10971 del 30/12/2009 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art.4 L.R.12/2005; DCR 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazioni e inclusione di nuovi modelli";
- la DGR 761/2010 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle D.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971";
- la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. definita nell'Allegato 1c) della DGR IX/761 del 10 novembre 2010;

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Mantova n. 38 del 18/04/2024 che approva il *“Protocollo d’intesa tra Provincia di Mantova, Provincia di Verona, Parco del Mincio, Comuni di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo, Roverbella, Valeggio sul Mincio, Monzambano, Peschiera del Garda, per il recupero e la rifunzionalizzazione della ferrovia “Freccia dei due laghi” tra Mantova e Peschiera del Garda”*, nell’ambito del quale sono stabiliti gli impegni dei vari enti sottoscrittori, vengono condivisi gli obiettivi e le finalità del progetto in epigrafe;

DATO ATTO che:

- con il Decreto del Presidente della Provincia di Mantova n. 14 del 06/02/2025, è stato dato *“Avvio del procedimento di variante puntuale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per l’inserimento del tracciato storico e delle relative salvaguardie della ferrovia tra Mantova e Peschiera del Garda, come previsto dal protocollo d’intesa approvato con Decreto del Presidente n. 38 del 18/04/2024”*;

- il Decreto n. 14/2025 sopra citato individua i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i soggetti del territorio rappresentanti i settori del pubblico interessati all’iter decisionale:

- Enti gestori delle aree protette (Parco del Mincio e Reparto Carabinieri Biodiversità Verona)
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova,
- Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Lombardia,
- ARPA Lombardia,
- ATS Val Padana,
- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione civile; D.G Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile; D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; D.G. Ambiente e Clima; UTR Val Padana,
- Comuni, Province e Regioni interessati,
- Consorzi di Bonifica e Irrigazione,
- Regioni, Province e Comuni confinanti,
- Autorità di Bacino del fiume Po,
- Agenzia
- Associazioni di categoria,
- Associazioni ambientaliste riconosciute,
- Ordini professionali,
- CCIAA,
- Università ed Enti di ricerca,
- Società di gestione infrastrutture e servizi.

- con nota prot. n. 20824 del 02/04/2025 è stato disposto, da parte dell’Autorità procedente, l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla variante al PTCP in oggetto;

- il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla variante al PTCP in oggetto è stato reso disponibile in data 02/04/2025 sul sito della Provincia e sul portale regionale SIVAS (ID n. 147400 nell'Area Verifiche di VAS), dandone contestualmente avviso sull'Albo Pretorio (registro n. 2024/3670 dal 02/04/2025 al 02/05/2025).
- con la medesima nota in atti prov. al prot. 20824 del 02/04/2025 è stata convocata la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante al PTCP in oggetto per il giorno 28/04/2025;
- il verbale della suddetta Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante al PTCP in oggetto è stato pubblicato in data 13/05/2025 sul portale regionale SIVAS;

CONSIDERATO che in seguito al deposito, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri:

<u>PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI COMPETENTI</u>		
N.	Prot. Arrivo	SOGGETTO
1	22872 del 10/04/2025	Terna Rete Italia
2	23951 del 15/04/2025	Comune di Mantova
3	24773 del 17/04/2025	Parco del Mincio
4	25422 del 22/04/2025	Sei Servizi Energetici Integrati
5	25559 del 22/04/2025	Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Verona
6	26326 del 24/04/2025	Tea
7	26566 del 28/04/2025	Snam
8	26582 del 28/04/2025	Comune di Roverbella
9	27602 del 05/05/2025	Consorzio di Bonifica Garda Chiese
10	27821 del 05/05/2025	Comune di Marmirolo
11	27872 del 05/05/2025	Comune di Porto Mantovano
12	28037 del 16/05/2025	ARPA
13	30325 del 13/05/2025	ATS Val Padana
14	32128 del 20/05/2025	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Cremona, Mantova e Lodi

DATO ATTO che:

- la variante parziale proposta determina una modifica minore consistente nel riconoscimento del tracciato di una infrastruttura di valore storico, lungo la quale si può rilevare la presenza di beni pubblici con più di 70 anni (stazioni, fermate, caselli ferroviari manufatti per l'attraversamento di strade e canali), finalizzata a:
 - recepire il tracciato storico nelle Tavole di Piano, con la relativa fascia di salvaguardia, inserendolo nella Tavola 1 "Indicazioni paesaggistiche e ambientali" e nella Tavola 2 "*Indicazioni insediative infrastrutturali ed agricole*";
 - aggiornare la Relazione Illustrativa del Piano;
 - aggiornare gli Indirizzi Normativi del Piano;
- il Rapporto Preliminare ha svolto:
 - un'analisi di coerenza esterna della variante al PTCP, evidenziando una sostanziale coerenza con gli strumenti pianificatori sovraordinati regionali (Piano regionale Mobilità e Trasporti),

- un'analisi di coerenza interna della variante al PTCP concludendo che *“la variante al PTCP in esame non comporti effetti di incompatibilità rispetto agli indirizzi provinciali vigenti: al contrario, come già sottolineato, l’inserimento di una fascia di salvaguardia ai fini di una futura rifunzionalizzazione della FMP potrà contribuire al raggiungimento dei target strategici e generali del PTCP”*;
- nel documento “Studio preliminare: Ferrovia Mantova Peschiera - Opportunità e criticità”, messo a disposizione assieme al Rapporto Preliminare, vengono individuate le criticità del tracciato storico sul sistema territoriale attuale, in termini di intersezioni con la viabilità esistente, i percorsi ciclabili (Eurovelo 7), le attività produttive e le aree di proprietà privata;
- nel Rapporto Preliminare è stata affrontata la valutazione dei potenziali impatti generati dall’inserimento del tracciato sulle diverse matrici ambientali del territorio attraversato, compresi gli effetti attesi sui siti di Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) più prossimi al tracciato;

VERIFICATO quanto segue in relazione alla Rete Ecologica Regionale (RER) di Regione Lombardia:

- l'attuale proposta di tracciato storico interseca ortogonalmente il “corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione” a nord dell’abitato di Marmirolo, e ne taglia lateralmente un altro tratto nei pressi di Pozzolo;
- il “corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione” risulta già caratterizzato dalla presenza di infrastrutture lineari quali, in particolare, lo scaricatore Pozzolo-Maglio, la SP21 e la SP236;
- per quanto riguarda i corridoi a bassa o moderata antropizzazione, la DGR VIII/10962 del 30 novembre 2009 indica come ‘condizionamenti’ quanto segue: “Evitare come criterio nuove trasformazioni. In casi di trasformazioni strategiche per esigenze territoriali, mantenimento in ogni caso almeno del 50% della sezione prevista dalla RER (500m)”.

RILEVATO inoltre che:

- le valutazioni ambientali non hanno compreso approfondimenti sulla viabilità esistente attraverso la predisposizione di elaborati specifici, e quindi non sono state evidenziate le potenziali variazioni alla rete con l’inserimento di intersezioni semaforiche e/o passaggi a livello;
- non sono stati effettuati approfondimenti sulla sovrapposizione della nuova linea ferroviaria con la rete del Trasporto Pubblico Locale (TPL), come possibile ulteriore potenziamento dell’intermodalità che tale tracciato potrebbe favorire;

DATO ATTO che tutti i pareri e le osservazioni pervenuti nell’ambito del presente procedimento sono state oggetto di disamina e valutazione congiunta da parte dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente, come risulta dal documento Allegato 1 “**TABELLA PARERI/ OSSERVAZIONI**”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VALUTATO che i pareri e le osservazioni pervenute, come da documento allegato, non hanno comportato la necessità di apporre modifiche al Rapporto Preliminare redatto ma hanno formulato specifiche raccomandazioni per l’elaborazione del progetto e degli studi a corredo dello stesso;

CONSIDERATO che la parte relativa agli impatti sui siti di Rete Natura 2000 è stata valutata dagli Enti gestori dei Siti e che gli stessi hanno espresso parere favorevole alla variante proposta, escludendo la presenza di potenziali incidenze negative dirette o indirette ad habitat e specie;

TENUTO CONTO che:

- la proposta di variante è stata avviata *“allo scopo di recepire all'interno del quadro infrastrutturale del Piano il tracciato storico della ferrovia tra Mantova e Peschiera del Garda, dismessa dal 1967, attribuendo ad esso adeguati livelli di salvaguardia”* (Rapporto preliminare, p. 8);
- qualora trovi un successivo sviluppo l'ipotesi di recupero e rifunzionalizzazione della ferrovia Mantova - Peschiera, come auspicato nel sopracitato protocollo d'intesa, dovrà essere redatto ed approvato un progetto dell'opera nella quale le criticità emerse in questa fase valutativa dovranno essere approfondite puntualmente;
- le valutazioni ambientali illustrate nel Rapporto Preliminare hanno carattere preliminare e speditivo, dovendo necessariamente essere oggetto di specifici approfondimenti nella successiva fase di elaborazione del progetto della nuova infrastruttura;

VALUTATI in conclusione i contenuti della proposta di variante puntuale al PTCP della Provincia di Mantova, le analisi ambientali illustrate nel Rapporto preliminare, le osservazioni inviate dai soggetti consultati ed i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, oltre alle considerazioni riportate nel verbale della Conferenza di verifica per la assoggettabilità alla VAS del 28/04/2025, che costituiscono la documentazione in base alla quale si è svolta l'attività tecnico-istruttoria di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale VAS;

RICHIAMATO il principio di non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che *“la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”*;

RICHIAMATI infine:

- il provvedimento del Dirigente prot. n. 61312 del 30/09/2024, di attribuzione alla Dott.ssa Francesca Rizzini dell'incarico di Elevata Qualificazione denominata *“Energia, Parchi e natura, VIA VAS”*;
- i provvedimenti al prot. n. 45908 del 10/08/2022 e n. 62532 del 30/10/2023, di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Area 3 – Pianificazione territoriale e della navigazione - Edilizia - Ambiente all'Ing. Alessandro Gatti;

DATO ATTO INFINE che:

- il presente provvedimento viene espresso entro i termini previsti dall'art.15, comma 1 del D. Lgs. 152/06;
- per il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente dell'area che adotta il Provvedimento finale, al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012);
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria per il presente provvedimento da parte della Responsabile del Servizio *“Energia, Parchi, Natura, VIA VAS”* Dott.ssa Francesca Rizzini, in qualità di responsabile del procedimento di espressione del parere motivato;

per tutto quanto esposto l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente

DECRETA

1. di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante parziale al PTCP per l'inserimento del tracciato storico, e relativa salvaguardia, della ferrovia storica tra Mantova e Peschiera del Garda;
2. che nelle successive fasi di progettazione dell'opera siano adeguatamente approfonditi e sviluppati tutti gli aspetti richiamati nei pareri e nelle osservazioni pervenute nell'ambito del presente procedimento, di cui all'Allegato 1 "TABELLA OSSERVAZIONI E PARERI", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di formulare, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., le seguenti raccomandazioni per la predisposizione del progetto dell'opera:
 - a. siano sviluppati adeguati approfondimenti inerenti agli impatti attesi su clima acustico, qualità dell'aria, acque superficiali e su tutti gli elementi della Rete Ecologica Regionale (RER). Considerato infatti che l'attuale proposta di tracciato storico interseca ortogonalmente il "corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione" a nord dell'abitato di Marmirolo, e ne attraversa lateralmente un altro tratto nei pressi di Pozzolo, si raccomanda di approfondire il tema dell'interferenza con detti elementi di rilevanza ecologica e di individuare soluzioni progettuali atte a minimizzarne gli effetti. Siano inoltre sviluppate adeguate misure compensative della porzione di sezione del corridoio interessata dalla trasformazione;
 - b. sia redatto uno studio di impatto viabilistico che metta in evidenza eventuali ripercussioni sulla rete viabilistica esistente a seguito delle modifiche che la proposta progettuale apporterà alla rete come, ad esempio, gli effetti prodotti dall'inserimento di intersezioni semaforiche e/o passaggi a livello;
 - c. lo studio viabilistico di cui al punto precedente contenga un'analisi previsionale della riduzione del numero di automezzi nel tragitto tra Mantova e Peschiera del Garda, per effetto della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario;
 - d. sia analizzato il progetto della linea nuova ferroviaria in rapporto alla rete urbana ed extraurbana del Trasporto Pubblico Locale, al fine di favorire l'intermodalità negli spostamenti sia di natura turistica sia nel tragitto casa-lavoro;
 - e. sia redatto uno studio paesaggistico che a partire dalle Unità di paesaggio individuate nel PTCP valuti l'inserimento dell'opera sulla base della tecnologia adottata;
 - f. sulla base del tracciato che sarà definitivamente individuato e proposto, sia predisposta un'analisi puntuale delle interferenze presenti lungo il tracciato stesso e nelle fasce di salvaguardia individuate, con particolare riguardo a tutti gli elementi già evidenziati dai Comuni territorialmente interessati dal passaggio dell'infrastruttura;
 - g. a partire da quanto richiesto dalla Soprintendenza nel proprio parere (prot. prov. n. 32128 del 20/05/2025), in fase progettuale siano svolti gli approfondimenti richiesti sotto il profilo della tutela storico-monumentale, paesaggistico e archeologico;

h. a partire da quanto richiesto dagli Enti gestori delle reti, servizi e sottoservizi, in fase progettuale sia svolto un puntuale approfondimento di tutte le possibili interferenze a reti di servizi e sottoservizi lungo il tracciato proposto;

3. la pubblicazione all'albo e sul sito web della Provincia e sul sito web SIVAS di Regione Lombardia;

4. la trasmissione in copia agli enti ed alle Autorità competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.

L'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica

Dirigente dell'Area Pianificazione territoriale e della navigazione - Edilizia - Ambiente

Ing. Alessandro Gatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni